

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2838

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **DI STANISLAO**

Istituzione di un fondo di garanzia per promuovere lo sviluppo del microcredito in Italia

Presentata il 20 ottobre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il microcredito affonda le sue radici nell'Asia meridionale e nell'America latina dove, nella metà degli anni Settanta, furono lanciate le prime iniziative in tal senso. Il programma di microcredito più famoso è rappresentato dalla *Grameen Bank* in Bangladesh, fondata nel 1976 dal professor Muhammad Yunus. Il modello economico della *Grameen Bank*, oggi il più grande istituto microfinanziario (MFI) con oltre 6 milioni di mutuatari, è stato imitato da molti altri MFI. Nel 2006 il professor Yunus e la *Grameen Bank* sono stati insigniti del premio Nobel.

Il microcredito dà la possibilità di reintegrare nella società quelle persone svantaggiate che intendono avviare una microimpresa, come i disoccupati (di lungo periodo), gli immigrati, i membri di minoranze etniche, le persone residenti in aree svantaggiate e le donne.

Questo sistema è differente da quello bancario tradizionale: esso comprende elementi innovativi e soggettivi, come garanzie collaterali alternative o la non necessità delle stesse e una valutazione del merito creditizio non tradizionale. Il microcredito viene in molti casi concesso non solo per motivi economici e per la realizzazione di profitti, ma anche per il ruolo di coesione che esso svolge, in quanto tenta di integrare o reintegrare le persone svantaggiate nella società.

L'Unione europea, nel giugno scorso, ha lanciato uno strumento di microfinanziamento per un valore iniziale di 100 milioni di euro per aiutare i disoccupati ad avviare piccole imprese. La Commissione europea ha proposto di istituire questo nuovo strumento di microfinanza per fornire microcrediti alle piccole imprese e alle persone che hanno perso il lavoro e intendono avviare in proprio una piccola

impresa. Lo strumento avrà una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, che potrebbero lievitare a più di 500 milioni di euro nell'ambito di un'iniziativa congiunta con istituzioni finanziarie internazionali, in particolare con il gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI). Il nuovo strumento costituisce una delle azioni annunciate il 3 giugno scorso nella comunicazione COM (2009) 257 della Commissione: « Un impegno comune per l'occupazione ». Nel contesto della risposta dell'Unione europea alla crisi, il Consiglio europeo di primavera e il vertice sull'occupazione tenutosi a Praga nel maggio di quest'anno hanno identificato e definito tre priorità chiave: mantenere l'occupazione, creare posti di lavoro e promuovere la mobilità.

Sulla base di tali direttive è necessario che il nostro Paese si allinei al contesto europeo e attui le soluzioni efficaci e necessarie per fronteggiare la crisi economica.

È noto che l'attuale flessione dell'economia è iniziata con una crisi finanziaria innescata da gravi problemi di liquidità; le banche hanno smesso di prestarsi denaro tra loro e anche di prestare denaro ai cittadini che esercitano un'attività economica e che creano posti di lavoro. Un'iniziativa sul microcredito intende appianare la via per coloro che, nell'attuale contesto di contrazione del credito, potrebbero tro-

vare difficoltà a reperire fondi per avviare una propria impresa e dare la possibilità di applicare a questi finanziamenti tassi di interessi agevolati grazie all'intervento del Fondo sociale europeo.

Il microcredito diventa, inoltre, un potente strumento di autonomia delle persone più deboli. I dati nel nostro Paese sono allarmanti e si prevedono circa 1,5 milioni di « senza lavoro » in più, mentre sono già ben 8 milioni e 78mila le persone povere in Italia, il 13,65 della popolazione. Sono, ad oggi, circa ottanta le istituzioni che si occupano di microcredito in Italia che vedono coinvolte regioni, banche e fondazioni.

La presente proposta di legge intende allineare l'Italia con le direttive nell'ambito del microcredito e istituire un fondo di garanzia che contribuirà a finanziare le attività di prestito delle istituzioni di microfinanza, dando la possibilità di applicare interessi agevolati a questi finanziamenti.

Bisogna realizzare uno sforzo per rendere il microcredito un prodotto ordinario del nostro sistema creditizio. Chi ha una buona idea ed è in grado di difenderne la fattibilità tecnica ed economica deve poter accedere al credito pur non disponendo di garanzie: questo deve essere l'obiettivo e bisogna lavorare affinché il « pubblico », ai diversi livelli, favorisca meccanismi ordinari di microcredito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge promuove le attività finalizzate a migliorare l'accesso al credito per le piccole imprese e per le persone in situazioni di esclusione sociale, che intendono avviare un'attività autonoma mediante la concessione di prestiti a tasso agevolato.

ART. 2.

(Istituzione di un fondo di garanzia).

1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo di garanzia per promuovere lo sviluppo del microcredito, di seguito denominato « fondo ».

2. Ai fini dell'istituzione del fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula apposite convenzioni con gli istituti finanziari, che si impegnano a costituirsi quali garanti dei prestiti concessi ai sensi dell'articolo 3.

ART. 3.

(Limiti e modalità di concessione dei prestiti).

1. A valere sulle disponibilità del fondo, i soggetti di cui all'articolo 4 possono accedere a prestiti non superiori a 25.000 euro per l'avvio di un'attività autonoma ai sensi dell'articolo 1.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con proprio regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di concessione dei prestiti.

3. I prestiti sono concessi previa verifica e accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4 e delle relative dichiarazioni allegate alle richieste.

ART. 4.

(Destinatari).

1. Sono ammessi alla concessione dei prestiti di cui all'articolo 3 i seguenti soggetti:

a) le microimprese con meno di dieci addetti;

b) i cittadini italiani disoccupati o inattivi;

c) gli immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno;

d) le donne;

e) i giovani di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni;

f) i membri di minoranze etniche;

g) i cittadini italiani residenti in aree svantaggiate.

ART. 5.

(Cumulabilità dei prestiti).

1. I prestiti di cui alla presente legge sono cumulabili con altre forme di agevolazione e di aiuto previste dalla legislazione vigente in materia di imprese.

ART. 6.

(Azioni per lo sviluppo del microcredito).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con le istituzioni di microcredito operanti sul territorio nazionale, effettua analisi di mercato, elabora linee guida e promuove corsi di formazione al fine di incentivare la diffusione del microcredito presso il sistema bancario e creditizio.

